



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

Direzione  
Politiche della Mobilità, Infrastrutture e  
Trasporto Pubblico Locale.

Settore  
Pianificazione e controlli in materia di cave

*La Dirigente*

### **Al Settore Pianificazione del territorio**

Al Dirigente Responsabile  
Arch. Marco Carletti

All'Arch. Massimo del Bono  
Responsabile P.O. e Referente

**OGGETTO: Unione dei Comuni della Valdera (PI) – Piano Strutturale Intercomunale – Adozione ai sensi dell'art.19 della L.R. 65/2014 - Contributo tecnico.**

In risposta alla richiesta di contributo relativo all'adozione del procedimento in oggetto, pervenuta con prot. AOOGRT/296590/N.060.020 del 1/09/2020, tenuto anche conto dei nostri precedenti contributi inoltrato con prot. AOOGRT/605906/L.060.040 del 15/12/2017, in occasione dell'avvio del procedimento, e con prot.136121 del 26/03/2019 in occasione della conferenza di copianificazione, si evidenzia quanto segue.

Con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 21/07/2020 è stato approvato il Piano Regionale Cave e la completa documentazione è consultabile all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/piano-regionale-cave>

Con l'entrata in vigore del PRC ha cessato di avere efficacia la previgente pianificazione costituita dal PRAE, PRAER e PAERP approvato dalla Provincia di Pisa.

Fino all'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale al PRC si applicano le disposizioni dell'articolo 40 della disciplina di piano; decorsi i termini per l'adeguamento, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 14 comma 1 della l.r. 35/2015, le localizzazioni dei giacimenti e le prescrizioni individuate dal PRC ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, prevalgono sulla disciplina degli strumenti della pianificazione territoriale vigenti.

Tanto premesso, dall'analisi dei documenti adottati, si rileva che la pianificazione sovraordinata in tema di attività estrattiva, tenuta in riferimento dal PSI, sarebbe costituita da PRAE, PRAER e PAERP (vedasi a titolo esemplificativo: art. 3 della Disciplina, cap. 4.1 della Relazione generale) e che la stessa è ravvisabile all'interno del solo quadro conoscitivo (Tav QC 16). Peraltro non appare chiaro né a quale piano di settore facciano riferimento le perimetrazioni delle aree ivi riportate né quale che sia la disciplina di piano ad esse riferita.

Dagli elaborati del PSI adottato, si rileva, inoltre, che nel Comune di Buti la previsione *BU06a ex Molino del Rotone* (elencata tra le potenziali previsioni di trasformazione ex art. 25) oggetto di potenziali ampliamenti e nuova edificazione, risulta parzialmente sovrapposta al sito di reperimento di materiali ornamentali storici censito dal PRC con cod. 0905000201MOS. Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 40 comma 1, della disciplina del PRC, fino all'adeguamento del piano strutturale allo stesso PRC, i comuni possono adottare varianti agli strumenti della pianificazione urbanistica solo se non in contrasto con i giacimenti e con le norme del PRC si



fa presente che, in sede di redazione del PO, eventuali destinazioni che compromettano la "tutela e coltivazione" del sito segnalato potrebbero risultare in contrasto con i criteri definiti dal piano regionale".

Pur considerando che i termini per l'adeguamento, ai sensi dell'articolo 6 della disciplina del PRC sono stabiliti, per i Piani Strutturali, in anni 2 dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione del PRC, mentre il Piano Operativo è tenuto all'adeguamento entro l'anno successivo all'adeguamento del Piano Strutturale, vista la presente fase di revisione generale dello strumento comunale, si evidenzia l'opportunità di procedere, fin d'ora, all'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al PRC, onde superare le limitazioni imposte dall'articolo 40 (*disposizioni transitorie*) della disciplina di Piano, che, fatti salvi i casi specificatamente previsti, non consentono il rilascio di nuove autorizzazioni.

A tal proposito si ritiene utile segnalare che, dai contenuti del PRC, nei territori in esame si riscontrano le seguenti previsioni:

***Giacimenti (G) e Giacimenti Potenziali (GP) presenti nei Comuni***

COMUNE	Giacimento	Giac. Potenziale	PRODOTTO	COMPENSORIO
Casciana Terme Lari	09050040001001		Rocce sedimentarie per inerti artificiali	40 – Sedimentarie colline pisane
Casciana Terme Lari		09050040002001	Rocce sedimentarie per inerti artificiali	40 – Sedimentarie colline pisane
Casciana Terme Lari		09050040003001	Calcari per uso ornamentale	88 – Calcari ornamentali delle Colline Pisane
Casciana Terme Lari		09050040004001	Inerti naturali: sabbie, ghiaie, argille e limi	86 – Inerti naturali del Pisano centrale

***Compensori presenti nei Comuni***

COMPENSORIO	ALTRI COMUNI DEL COMPENSORIO	OPS (mc)
40 – Sedimentarie colline pisane	Casciana Terme Lari, Chianni, Crespina Lorenzana, Lajatico, Montecatini Val di Cecina	2.668.394
86 – Inerti naturali del Pisano centrale	Casciana Terme Lari, Collesalveti, Fauglia, Peccioli	1.893.559
88 – Calcari per uso ornamentale	Casciana Terme Lari	60.000

***MOS (Materiali ornamentali storici) presenti nei Comuni interessati***

COMUNE Casciana Terme Lari	MOS	Art. 32, comma 3 della Disciplina di Piano	Proposte di MOS
Casciana Terme Lari	- 0905004001MOS	- lett. b)	
Casciana Terme Lari	- 0905004003MOS	- lett. b)	
Casciana Terme Lari	- 0905004004MOS	- lett. b)	
Casciana Terme Lari	- 0905004005MOS	- lett. b)	



Casciana Terme Lari		- lettera d)	- 0905004001PMOS
Casciana Terme Lari		- lettera d)	- 0905004001PMOS
Buti	- 0905000201MOS	- lett. b)	
Buti		- lettera d)	- 0905000201PMOS

#### ***SITI INATTIVI***

n. 4 individuati nel Comune di Pontedera (vedi elaborato QC 10 – SITI INATTIVI), ed in particolare ricadenti in “zone di potenziali trasformazione in sinergia con il territorio rurale (art. 64 comma 1 lett. d + art. 25)

Si evidenzia che ai sensi dell’articolo 9 comma 2 della l.r. 35/2015 il Piano Strutturale, in conformità alle prescrizioni per la gestione sostenibile di cui al Titolo II, Capo II e nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici ed in coerenza con gli obiettivi di tutela del territorio e del paesaggio, recepisce, quali **invarianti strutturali** ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 65/2014, i **Giacimenti** individuati nel PRC nell’elaborato PR07 –GIACIMENTI e PR 08 ATLANTE DEI GIACIMENTI.

Il comune nella redazione del Piano Strutturale può effettuare scostamenti del perimetro dei Giacimenti nella misura massima del 10% della superficie complessiva, a condizione che tali scostamenti siano motivati sulla base di esigenze ambientali, giacimentologiche, tecnico-operative e non interessino aree con grado di criticità molto alta di cui all’elaborato PR06D –MATRICE DI VALUTAZIONE. A tale riguardo, si precisa che scostamenti in riduzione derivanti da vincolo ostativo di legge, da piani di settore sovracomunali o da deperimetrazione delle aree annesse di cui all'articolo 30 non costituiscono variante al PRC e non incidono sulla percentuale indicata.

Per quanto riguarda invece i **Giacimenti Potenziali (GP)** di cui all'articolo 8 comma 3 individuati dal PRC, questi sono porzioni di suolo o sottosuolo che, in relazione agli aspetti paesaggistici, naturalistico-ambientali, geologici, infrastrutturali, socio-economici, ai fini di una valutazione sulle effettive caratteristiche e potenzialità per essere individuate come giacimento, necessitano di un maggiore approfondimento da sviluppare al livello della pianificazione locale.

I Giacimenti Potenziali non hanno effetto prescrittivo ed i comuni possono recepirli nel Piano Strutturale, in tutto o in parte, come Giacimenti soltanto in esito alla procedura di approfondimento di cui all’articolo 8 comma 3 del PRC, in conformità alle prescrizioni per la gestione sostenibile di cui al Titolo II, Capo II, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici ed in coerenza con gli obiettivi di tutela del territorio e del paesaggio.

Oltre a quanto sopra evidenziato, ai fini della redazione del Piano Strutturale, il comune tiene conto delle disposizioni di cui all’**articolo 22 Adeguamento del Piano Strutturale**; in particolare:

- comma 3: il Piano Strutturale stabilisce le regole per la tutela della risorsa mineraria al fine di consentire le sole attività che, nelle more dell’esercizio dell’attività estrattiva, non ne compromettano lo sfruttamento. A tal scopo si richiama l’articolo 41 comma 1 della disciplina di piano che contiene l’elenco delle attività che non compromettono lo sfruttamento della risorsa mineraria.



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

Direzione  
Politiche della Mobilità, Infrastrutture e  
Trasporto Pubblico Locale.

Settore  
Pianificazione e controlli in materia di cave

*La Dirigente*

- comma 4: il Piano Strutturale contiene una stima preventiva delle potenzialità dei giacimenti secondo i criteri di cui all'articolo 27 finalizzata alla definizione della proposta di ripartizione delle quote di produzione sostenibile, prevista all'articolo 10, comma 2 della l.r. 35/2015, tenuto conto degli OPS fissati dal PRC.

Per ognuna delle tipologie di materiale di interesse estrattivo rinvenibile nelle aree di giacimento, il piano strutturale ne descrive la qualità merceologica, effettua una ricognizione planivolumetrica delle stesse, effettua una stima della consistenza volumetrico-dimensionale e definisce le forme di tutela dei materiali individuati. Il Piano Strutturale stabilisce inoltre le regole per una successiva estrazione. A tal fine, il comune si avvale delle banche dati geologiche della Regione Toscana, del quadro conoscitivo del PRC, delle indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione territoriale e urbanistica comunale e delle indagini già effettuate di qualsiasi natura delle quali sia già stata verificata l'adeguatezza.

- comma 8 (e articolo 31 comma 1): il comune recepisce nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale la **ricognizione dei siti inattivi (SED)** di cui all'elaborato QC10 –SITI INATTIVI necessaria alla successiva individuazione nel Piano Operativo di quei siti che in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico, necessitano di interventi di recupero e di riqualificazione ambientale.

- comma 8 (e articolo 32): il Piano Strutturale recepisce i contenuti di cui all'articolo 32 relativamente ai siti per il reperimento dei **Materiali Ornamentali Storici (MOS)**, tenendo conto che il Piano Strutturale può individuare, nel proprio quadro conoscitivo, ulteriori siti di reperimento rispetto a quelli identificati dal PRC da proporre ai fini dell'implementazione del PRC stesso e per un eventuale riconoscimento da parte del piano regionale.

Al riguardo si fa presente che i siti di reperimento di materiale ornamentale storico rappresentano una risorsa da tutelare sia per la loro valenza territoriale, ambientale e paesaggistica, sia per il reperimento dei materiali unici, indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione di monumenti e di opere pubbliche o per interventi prescritti dalle competenti Soprintendenze.

- comma 9: ove previsto dalla normativa di riferimento, il Piano Strutturale predispone uno Studio di Incidenza ai fini del procedimento di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 tenendo conto degli esiti espressi dalla valutazione svolta in sede regionale dal PRC.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'architetto Simona Ciampolini (email: [simona.ciampolini@regione.toscana.it](mailto:simona.ciampolini@regione.toscana.it) tel.055 4386139) o l'architetto Alessandro Rafanelli, responsabile di PO (indirizzo mail [alessandro.rafanelli@regione.toscana.it](mailto:alessandro.rafanelli@regione.toscana.it) tel.055 4384397)

La Dirigente  
Ing. Anna Valoriani